

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno **duemilaventiquattro** nel mese di **giugno** mediante trasmissione via PEC con firma digitale tra le parti di seguito riportate si sottoscrive la presente scrittura privata:

-l'Avv. Mike Matticoli nato a SCHWYZ CHZ il 25.02.1976, CF MTTMKI76B25Z133Q nella qualità di **Commissario Liquidatore e legale rappresentante** pro – tempore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia con sede in Isernia (Cod. Fisc./P. IVA **00075330944**), nominato nell'incarico con Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 471 del 03/12/2020 e successivamente prorogato con Delibere della Giunta Regionale del Molise n. 455 del 22/12/2021, n. 195 del 22/06/2022 e n. 537 del 31/12/2022 e successivamente prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 08/06/2023 e successivamente prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 30/12/2023 ed infine prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 30/04/2024

e

-l'Avv. Placido Guglielmo del foro di Isernia (iscrizione all'Albo professionale n. 644 - Ordine di Isernia), con studio in Isernia - 86170 alla Via Occidentale n. 148 CF: GGLPCD86R18E335Y pec avv.placidoguglielmo@pec.it **professionista incaricato, con Decreto del Commissario Liquidatore n. 150/2024/CL del 13/06/2024**, nel prosieguo chiamato Avvocato o Professionista;

Premesso che

- natura giudiziale dell'incarico: L'incarico ha natura giuridica di prestazione di opera intellettuale, rappresentanza e difesa dell'Ente in relazione alla controversia:

“**I.A.C.P. / Bertone + Altri - RG n. 2121/2022**“, incardinato dinanzi al TAR Molise ed avente ad oggetto: Provvedimento con il quale il Tribunale di Campobasso dichiarava il difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale Ordinario in favore del TAR;

- oggetto e limiti del rapporto: Il rapporto professionale, come instaurato con il provvedimento amministrativo di incarico è limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito.

Eventuali prosecuzioni del rapporto nelle fasi successive e/o diverse dovranno essere formalmente autorizzate.

Il professionista è tenuto, altresì, a redigere a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice, una breve nota in cui dovranno essere esplicitate le ragioni per la quale è eventualmente necessario o opportuno procedere a fasi successive.

L'Ente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

L'Ente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Le parti, prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. L'Ente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. L'Ente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado ordinario di complessità della controversia nonché dei costi prevedibili.
3. L'Ente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5. L'Ente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori.

1. Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
2. L'avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti, collaboratori e/o di investigatori.

Articolo 4 – Durata dell'incarico

L'incarico ha durata indeterminata e seguirà le vicende della lite.

Esso si riterrà automaticamente cessato con la emissione della sentenza o con il verificarsi di altro evento che sia causa di chiusura e/o definizione della lite.

Articolo 5 – Polizza assicurativa per la responsabilità professionale

Ai sensi dell'art.3 comma 5 lettera e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.

In relazione alla presente convenzione gli estremi della Polizza stipulata per la responsabilità professionali sono i seguenti: polizza professionale **Nr. HCC24-U0002385** con scadenza al **07/06/2025** stipulata presso **TokioMarine-HCC**. Il professionista si obbliga a comunicare i dati delle successive Polizze assicurative in pendenza dell'incarico.

Articolo 6 – Liquidazione

Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture e/o parcelle con valore di fatture. Al professionista è riconosciuto altresì il diritto di richiedere un acconto pari al 20% del compenso concordato con la presente convenzione al compimento dell'atto introduttivo dell'attivazione e/o resistenza alla lite. Tale acconto sarà imputato a discrezione del professionista in acconto sul rimborso spese (non imponibile fiscalmente) ovvero su competenze professionali (imponibili fiscalmente). L'acconto suddetto sarà soggetto a conguaglio in sede di accertamento definitivo a presentazione di parcella di saldo.

Articolo 7 - Comunicazioni

Il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

Articolo 8 – Determinazione compenso e impegno di spesa.

Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l'art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate che al comma 4 che così dispone: “*Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le*

singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. ...”.

Saranno rimborsate le sole spese vive documentate.

Il valore della controversia è determinato secondo i criteri del c.p.c.

Le parti si danno reciprocamente atto che la Deliberazione commissariale n. 71 del 2016 prevede, in relazione alle difese in giudizio, diverse ipotesi:

A) giudizio concluso con spese compensate: in questo caso valgono i parametri fissati dall'IACP con il presente atto;

B) esito del giudizio favorevole all'Ente: si applicano i parametri di cui al presente atto salva l'ipotesi di liquidazione giudiziale superiore ai parametri fissati dall'Ente; in tale ultimo caso si applicherà la liquidazione giudiziale con recupero nei confronti della controparte;

C) esito del giudizio non favorevole e condanna alle spese nei confronti dell'Ente: in tal caso si applicheranno i parametri fissati dal presente atto con ragionevole riduzione.

In relazione all'oggetto dell'incarico, tenuto conto anche della complessità della materia, si formula la seguente previsione di spesa nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nella deliberazione IACP n. 71 del 2016 (motivare eventuali scostamenti):

Tipo di procedura: Costituzione in giudizio di riassunzione nei confronti di B.F. + Altri – Giudizio contenzioso incardinato dinanzi al TAR Molise. Compenso determinato in € 3.800,00 (tremilaottocento/00) comprensiva di IVA (se dovuta), CPA e rimborso forfettario, nonché comprensiva di spese vive nel rispetto dei termini della presente convenzione.

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia

Il professionista è informato dell'applicazione, nei suoi confronti, degli obblighi di condotta previsti dal Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/4/2013 e dal codice di comportamento integrativo del codice generale dei dipendenti dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Isernia approvato con deliberazione commissariale n. 71 del 2016. Di tali codici non viene consegnata copia cartacea poiché il professionista dichiara di averne preso visione sul sito internet dell'Istituto

Il professionista incaricato

Avv. Placido Guglielmo

I.A.C.P.- Il legale rappresentante

Avv. Mike Matticoli